

Da "sindacatodeimilitari" <sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org>

A "COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI" <carabinieri@pec.carabinieri.it>

Data martedì 5 febbraio 2019 - 09:55

Richiesta di annullamento in autotutela della P.A. della nota prot n. 36/15-22-1-2017 del 28 gennaio 2019, in subordine valga quale Atto di significazione, diffida e costituzione in mora



SINDACATO DEI MILITARI

**Al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45 - 00197 Roma (RM)
(Pec: carabinieri@pec.carabinieri.it)**

Richiesta di annullamento in autotutela della P.A. della nota prot n. 36/15-22-1-2017 del 28 gennaio 2019, in subordine, Atto di significazione, diffida e costituzione in mora

Io sottoscritto, Luca Marco Comellini, rappresentante legale della scrivente O.S.,

letto il contenuto della nota in epigrafe diramata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, SM – Ufficio Legislazione in data 28 gennaio 2019;

considerato che la Corte Costituzionale con sentenza 11 aprile – 13 giugno 2018, n. 120 (in G.U. 1^a s.s. 20/06/2018, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»";

considerato che non possono in alcun modo essere inflitte sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che costituiscono o aderiscono alle associazioni sindacali in quanto la sola previsione normativa codificata in tal senso è l'articolo 751, comma 1 lett a), n. 11), del dpr 90/2010, volto a sanzionare l' "adesione ad associazioni sindacali e

svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (articolo 1475, comma 2, del codice)" non più è invocabile per effetto della citata sentenza di incostituzionalità;

considerato che attualmente non esiste alcuna norma che imponga ai militari limiti e condizioni all'esercizio del diritto affermato dalla Corte costituzionale con la citata Sentenza, né che detta decisione, né quelle dell'autorità politica di vertice della Difesa, nel rigoroso rispetto del principio di separazione dei poteri, possono sostituirsi al legislatore e nemmeno consentire, in via derivata e ultronea, rispetto al volere del legislatore medesimo, l'estensione della previsione normativa di cui al comma uno del citato articolo 1475 alle associazioni sindacali di cui al secondo comma del medesimo articolo;

considerato che dal combinato disposto dalla sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata e dalle vigenti norme di legge, per la costituzione di un Sindacato di personale Militare, inteso in tutte le sue articolazioni, per l'organizzazione degli aderenti e per la preparazione di piattaforme rivendicative e per la stipula di contratti, ci si deve riferire, in mancanza della legge attuativa, all' art. 39 Cost. ed alle norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute, art. 36 e segg. c.c., che debbono avere personalità giuridica ed uno statuto a carattere democratico, secondo il principio della cd. "porta aperta";

ritenuto che il contenuto della citata nota in epigrafe lede in modo grave e irreparabile l'esercizio da parte dei militari del diritto di costituire e aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge,

CHIEDO

in nome e per conto del Sindacato dei Militari, che la S.V. ponga in essere ogni consentita azione di sua competenza volta all'annullamento in autotutela della nota in epigrafe, con l'espresso avvertimento che decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della presente senza che mi sia pervenuto il compimento dell'atto richiesto, ovvero le motivazioni che lo hanno impedito, la presente dovrà intendersi quale atto di diffida e costituzione in mora e conseguentemente provvederò, senza ulteriore avviso, a tutelare gli interessi dell'organizzazione sindacale rappresentata in ogni sede consentita.

Cerveteri, 5 febbraio 2019

f.to Luca Marco Comellini (Segretario Generale)

Sindacato dei Militari - per la tutela dei diritti dei Cittadini in divisa
Via Passo di Palo, 27 - 00052 - Cerveteri (RM)
sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org - www.sindacatodeimilitari.org